

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1117

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COLLAVINI, BAIAMONTE, EMERENZIO BARBIERI, DORINA BIANCHI, BIONDI, BORRIELLO, CAMO, CARLUCCI, CASTELLANI, CATANOSO, CESARO, GIANFRANCO CONTE, COSSA, COSTA, CROSETTO, CUCCU, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DEODATO, DI TEODORO, FALLICA, FATUZZO, DANIELE GALLI, GALLO, GAMBA, GRIMALDI, IANNUCILLI, IORIO, LAVAGNINI, LENNA, LIOTTA, LISI, SANTINO ADAMO LODDO, MAGGI, FILIPPO MANCUSO, MANINETTI, MARRAS, MAZZONI, MILANATO, MISURACA, MORETTI, OSVALDO NAPOLI, ORSINI, PANIZ, PATRIA, PEZZELLA, PINTO, RANIELI, RICCIUTI, ROMOLI, SAGLIA, SANTORI, SANZA, SARO, SAVO, SERENA, STAGNO D'ALCONTRES, STRADELLA, TAGLIALATELA, TARANTINO, TARDITI, TRAN-TINO, TUCCI, VITALI, ALFREDO VITO, ZAMA, ZANETTA, ZORZATO

Disposizioni in materia di rapporti di lavoro nel settore del turismo

Presentata il 28 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — All'agricoltura, all'industria e agli altri settori produttivi spetta storicamente il ruolo fondamentale di creatori del reddito e dell'occupazione. Da tempo, tuttavia, presso l'opinione pubblica e le istituzioni va diffondendosi la consapevolezza che anche il turismo possa divenire un protagonista dell'economia.

Una crescente attenzione che si manifesta sia presso l'Unione europea (si pensi all'introduzione nel Trattato di Maastricht di un apposito titolo relativo al turismo ed al

« *Libro verde* » della Commissione sul ruolo dell'Unione europea in materia di turismo) sia nel nostro Paese che, è risaputo, presenta straordinarie potenzialità per lo sviluppo delle più elevate espressioni di tale settore, con possibilità di rilevanti ricadute non solo sul piano economico ed occupazionale, ma anche ai fini della tutela dell'ambiente e di una migliore qualità della vita.

Purtroppo, è altrettanto noto che sono ancora molte e non poco momento le carenze ed i ritardi che sconta la legislazione del settore, anche per le caratteri-

stiche del tutto particolari che esso presenta e che non sono affatto assimilabili a quelle del commercio né a quelle di altri comparti produttivi.

Con la presente proposta di legge, che nei contenuti ripropone una analoga iniziativa presentata nella precedente legislatura (atto Camera n. 2823), si vuole richiamare l'attenzione, segnatamente, sugli aspetti connessi alla disciplina del lavoro,

al fine di renderla più flessibile e coerente con le esigenze delle aziende che operano nel settore, specie per quelle a carattere stagionale.

Dall'attenzione che vorrà essere riservata alla presente proposta di legge potrà discendere un concreto sostegno alla competitività sul mercato internazionale di un settore strategico ai fini dello sviluppo socio-economico del Paese.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Contratto di lavoro a tempo determinato e di formazione e lavoro).

1. Le aziende del settore del turismo possono assumere il personale dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato per sopperire alle esigenze connesse alle variazioni dell'attività, anche se di natura ciclica o stagionale.

2. Le aziende di cui al comma 1, che assumono lavoratori con contratto di formazione e lavoro, possono rinnovare tale contratto sino al compimento del trentacinquesimo anno di età dei soggetti interessati, in deroga alle disposizioni vigenti.

ART. 2.

(Incentivi per la stabilità dell'occupazione).

1. Le assunzioni nelle aziende del settore del turismo dei lavoratori che hanno in precedenza prestato servizio presso aziende del medesimo settore si considerano utili al fine dell'assolvimento dell'obbligo di riserva di cui all'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

ART. 3.

(Incentivi per la qualificazione del personale).

1. Le assunzioni nelle aziende del settore del turismo dei lavoratori in possesso di titolo di studio professionale o tecnico rilasciato dai competenti istituti formativi pubblici, anche regionali, per il turismo si considerano utili ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di riserva di cui all'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

ART. 4.

(Riposo settimanale e orario di lavoro).

1. Gli obblighi fissati dalla legge 22 febbraio 1934, n. 370, e successive modificazioni, in materia di riposo settimanale possono essere derogati a condizione che, in un periodo di riferimento non superiore a quattro settimane, siano concessi al lavoratore periodi equivalenti di riposo compensativo.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 4 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, sono derogabili nei casi stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende del settore del turismo stipulato dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative.

ART. 5.

(Lavoratori occasionali).

1. Il comma 3 dell'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 3. Nei settori del turismo e dei pubblici esercizi è consentita l'assunzione diretta di manodopera, per l'esecuzione di servizi di durata non superiore a cinque giorni, ai quali non è possibile provvedere con il normale organico ».

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. Le assunzioni di cui al comma 3 devono essere comunicate alla competente sezione circoscrizionale per l'impiego entro il decimo giorno del mese successivo avvalendosi di prospetti riepilogativi mensili semplificati dai quali risulti, per ciascun lavoratore occupato nel mese, il nome, il cognome, la qualifica ed il codice fiscale.

3-ter. I lavoratori iscritti nelle liste di collocamento hanno l'obbligo di comuni-

care all'ufficio competente, un mese dalla fine del mese nel quale è avvenuta l'assunzione temporanea, il periodo di servizio prestato ».

ART. 6.

(Riassunzione).

1. Il comma 2 dell'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, come sostituito dall'articolo 9-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è abrogato.

2. Il diritto di precedenza nella riassunzione è riconosciuto nei casi stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende del settore del turismo stipulato dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative.

ART. 7.

(Ambito di applicazione).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle aziende che rientrano nella sfera di competenza del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende del settore del turismo stipulato dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative, a condizione che ai lavoratori interessati sia corrisposto un trattamento non inferiore a quanto stabilito dallo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0015820